

Proc. 1230/19 10 SET. 2019



TRIBUNALE CIVILE di ROMA

Sezione XIV Fallimentare

Roma, 9 settembre 2019

Il Presidente,

vista la nota in data 5.4.2019 con cui il Direttore Generale del Ministero della Giustizia Dott. Michele Forziati ha chiesto di aggiornare le disposizioni regolamentari relative all'accettazione in formato cartaceo dei reclami ex artt. 26 e 36 l.fall.”;

preso atto del contenuto di tale nota e della normativa in essa richiamata;

rilevato che l'art. 16 bis del D.L. n. 179 del 2012 stabilisce che *“Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma”*;

che a sua volta il comma 1 bis dello stesso articolo stabilisce che *“Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità”*;

che infine il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che “*Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 (ndr, deposito esclusivo in via telematica) si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario*”;

ritenuto conseguentemente che, *a contrariis*, nelle procedure concorsuali il deposito di tutti gli atti diversi da questi ultimi (siano o meno introduttivi del giudizio), non ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ma deve ritenersi ammesso tanto se compiuto in via telematica, quanto se compiuto in modalità cartacea;

ritenuto quindi che la disposizione di cui al protocollo menzionato deve ritenersi superata dalla successiva normativa e che il deposito dei reclami ex art. 26 e 36 l.f. sia attualmente ammesso tanto in formato cartaceo, quanto con modalità telematica;

dispone

che il deposito dei reclami ex art. 26 e 36 l.f. sia accettato dalla cancelleria tanto in formato cartaceo, quanto con modalità telematica.

La presente comunicazione sarà trasmessa al Presidente del Tribunale per conoscenza, ed inserita sul sito del Tribunale.

Il Presidente
Dott. Antonino La Malfa

